

Regolamentazione del transito sulle strade agro- silvo-pastorale e della viabilità minore ad uso pedonale nel territorio del Comune di Lierna



1 AGO. 22

Comune di Lierna



Regolamentazione del transito sulle strade agro-silvo-pastorale e della viabilità minore ad uso pedonale nel territorio comunale

Il "**Regolamento**" è stato approvato dal consiglio comunale con delibera n. 36 del 30 novembre 2013.

Il **1° agosto 2022** si è proceduto ad un coordinamento formale del testo da parte della segreteria comunale (*Sofia Menghi, Fabio Ronchi e Benedetta Villa*). Il testo coordinato è stato redatto e ripubblicato al fine di agevolare la leggibilità dell'opera secondo criteri uniformi di redazione valevoli per tutti gli atti normativi dell'ente. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti deliberativi che hanno adottato e modificato le norme regolamentari.

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale" ed è inserito nel "**Fascicolo 2021/1.4/1 - Regolamenti**" ed è pubblicato nell'apposita sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del portale web del Comune di Lierna www.comune.lierna.lc.it .

Il vicesegretario comunale reggente

dott. Vincenzo Russo



Indice del regolamento

**Regolamentazione del transito sulle strade agro-silvo-pastorale e della viabilità
minore ad uso pedonale nel territorio comunale..... 2**

Indice del regolamento..... 3

Art. 1 Ambito di applicazione..... 4

Art. 2 Soggetto gestore..... 4

Art. 3 Chiusura con cartello..... 4

Art. 4 Chiusura con barriera (facoltativo) 4

Art. 5 Ordinanza di chiusura 4

Art. 6 Pubblico transito 4

Art. 7 Domanda di autorizzazione al transito..... 4

Art. 8 Rilascio dell'autorizzazione al transito..... 5

Art. 9 Registro dei permessi 6

Art. 10 Mezzi autorizzati al transito..... 6

Art. 11 Limiti di transito 6

Art. 12 Deroghe ai limiti di peso trasportati 6

Art. 13 Esenzioni ai limiti di transito 6

Art.14 Sanzioni 6

Art. 15 Periodo di validità delle autorizzazioni 6

Art.16 Polizza fidejussoria..... 7

Art. 17 Manifestazioni..... 7

Art 18 Competizioni..... 7

Art. 19 Vigilanza..... 7

Art. 20 Danni..... 7

Art. 21 Manutenzione 7

Art. 22 Convenzione..... 7

Art. 23 Classificazione 7

Art.24 Giornata delle strade 8

Art. 25 Controlli..... 8

ALLEGATI 9

INDIVIDUAZIONE DELLE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI: 9

Domanda..... 10



Art. 1 Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo della viabilità Silvo Pastorale del Comune di Lierna.

2. Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo pastorali di proprietà pubblica nonché dei tracciati privati ritenuti di pubblico interesse e censiti nel Piano della Viabilità Agro Silvo Pastorale della Comunità Montana.

3. L'accesso e l'utilizzo delle strade private per ragioni diverse da quelle di servizio previste dal Regolamento Regionale n° 5/2007 dovrà essere oggetto di una specifica autorizzazione da parte dei proprietari privati.

Art. 2 Soggetto gestore

1. Soggetto gestore delle strade agro-silvo-pastorali oggetto del presente regolamento è l'Amministrazione Comunale, in accordo con le proprietà private.

Art. 3 Chiusura con cartello

1. Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura del Gestore.

Art. 4 Chiusura con barriera (facoltativo)

1. In qualsiasi momento il Comune potrà chiudere con idonea barriera munita di chiave le strade agro-silvo-pastorali.

2. Il titolare del permesso di transito ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera:

a) di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;

b) di tenere le chiavi della eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

Art. 5 Ordinanza di chiusura

1. Il Comune, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali, ecc. dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di Chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi.

2. L'ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

Art. 6 Pubblico transito

1. Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale

Art. 7 Domanda di autorizzazione al transito

1. La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata al Gestore.

2. Essa deve contenere:

a) le generalità del richiedente e di eventuali altre persone diverse dall'intestatario, fino a un massimo di due, purché legati all'intestatario da uno dei seguenti vincoli di parentela:

1. discendente e ascendente di primo grado;

2. collaterale di primo grado (coniuge);

b) la residenza



c) le motivazioni per l'accesso

d) la denominazione della strada e della località da raggiungere

e) l'elenco dei mezzi motorizzati di proprietà dell'intestatario e delle eventuali persone di cui al sopraccitato punto 1 con l'indicazione del numero di targa, marca e modello e fino ad un massimo di tre.

Art. 8 Rilascio dell'autorizzazione al transito

1. L'autorizzazione viene rilasciata dal Gestore, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e deve essere collocata sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

2. Detta autorizzazione, ha la validità di dieci anni, autorizzerà una sola persona alla conduzione di uno solo dei mezzi autorizzati. La richiesta, in competente bollo e redatta su apposito modello conforme all'allegato, deve essere effettuata solo per il rilascio.

3. Il rinnovo annuale verrà effettuato previa apposizione di apposito timbro da parte dell'ufficio tecnico sull'autorizzazione subordinatamente a una dichiarazione che confermi il possesso dei requisiti necessari per il rinnovo e al versamento € 30,00 (euro trenta/00) per il richiedente e ad € 10,00 (euro dieci/00) per ogni delegato. Il versamento dovrà essere effettuato sul c.c./p. intestato a "Comune di Lierna – Servizio Tesoreria" n. 15276223 con la causale "permesso per strada agro-silvo-pastorale".

4. Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale e nel limite massimo stabilito dalla carta di circolazione del veicolo, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento.

5. L'intestatario dell'autorizzazione potrà inoltre richiedere ulteriori permessi per persone legate da uno dei seguenti vincoli di parentela:

a) discendente e ascendente di primo grado

b) coniuge

e in qualsiasi momento un permesso specifico, da rilasciare a un solo soggetto diverso da quello indicato sullo stesso, per un solo mezzo, in considerazione di esigenze particolari quali il trasporto di legna o materiali vari, indicando anche il periodo di validità di detto permesso specifico.

6. Nel caso di strade agro-silvo-pastorali che riguardano più Comuni o Enti, l'autorizzazione va rilasciata dal Gestore interessato dal tratto principale, e si intende comunque valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo.

7. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione:

a) proprietari o affittuari di civili abitazioni e ivi residenti;

b) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze anche non connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;

c) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;

d) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;

e) soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso debitamente documentate e autorizzate;

f) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;

g) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili;

h) esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico-professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa);

i) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali purché debitamente documentate;



j) esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche.

Art. 9 Registro dei permessi

1. Il Gestore provvederà ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato a titolo di fondo per le manutenzioni di cui al successivo art. 21.

Art. 10 Mezzi autorizzati al transito

1. Sulle strade di cui all'oggetto potranno circolare soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli di cui all'art. 54 lettere a). c). d). e). n). del nuovo codice della strada che, oltre ad essere idonei e adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

2. I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69 e s.m.i.

Art. 11 Limiti di transito

1. Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 20 km/h.

2. Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali.

3. L'attribuzione delle strade ad una determinata categoria è contenuta nella cartografia del Piano di Indirizzo Forestale.

Art. 12 Deroghe ai limiti di peso trasportati

1. In casi specifici debitamente motivati il Gestore potrà autorizzare il trasporto di un peso eccedenti rispetto a quanto previsto dal precedente art. 11.

2. In particolare nel caso di una deroga ai limiti di peso il Gestore potrà prevedere la sottoscrizione di una specifica polizza fidejussoria, come da successivo art.16.

Art. 13 Esenzioni ai limiti di transito

1. Sono esenti da ogni limitazione:

a) gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Lecco, della Comunità Montana, nonché del Comune interessato e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;

b) gli Agenti della Forza Pubblica, elencati all'art. 14 della Direttiva Regionale sulle strade forestali, solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza.

Art.14 Sanzioni

1. Chiunque acceda senza permesso su strada agro-silvo-pastorale è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 23, comma 8 della L.R. 29/10/2004, n. 27, comportante il pagamento di una somma da € 100,00= a € 500,00=.

2. Tale sanzione è ridotta ad un terzo qualora l'inosservanza sia accertata a carico di persone che transitano in difformità all'autorizzazione ad essi rilasciata.

3. L'Amministrazione Comunale in caso di comprovata e ripetuta infrazione nel biennio, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.

4. Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati, il transito in presenza di Ordinanza di chiusura.

Art. 15 Periodo di validità delle autorizzazioni

1. Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate, fino a un massimo di anni dieci.



Art.16 Polizza fidejussoria

1. Il Gestore potrà richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art. 17 Manifestazioni

1. Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, il Comune potrà, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

2. A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Art 18 Competizioni

1. Gare di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dal Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Art. 19 Vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni sono esercitate dal Corpo Forestale regionale e statale, dalle guardie boschive comunali e dalla Polizia Locale, tale funzioni possono essere attribuite anche alle guardie ecologiche volontarie di cui alla L.R. 105/1980

Art. 20 Danni

1. Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando il Gestore da qualsiasi responsabilità.

Art. 21 Manutenzione

1. La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico del Gestore in accordo e con la partecipazione della proprietà. A tale scopo potrà essere istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione.

Art. 22 Convenzione

1. Gli eventuali importi relativi alle diverse categorie d'utenza autorizzate potranno essere commutati, tramite stipula di una convenzione o altro atto tra le parti, in un corrispondente numero di giornate lavorative di manutenzione da svolgere sulla strada in questione ovvero lavori ed opere di manutenzione da realizzarsi sulla medesima.

Art. 23 Classificazione

1. La classificazione di cui al comma 2 della L.R. 10/98 è effettuata dalla Comunità Montana sentiti i Comuni.

2. Per le strade private di pubblica utilità la Comunità Montana procederà alla classificazione su richiesta del proprietario o dei proprietari.

3. Entro il mese di febbraio di ogni anno la Comunità Montana redige apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro-silvo-pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia 1:10.000.

4. Tale proposta è pubblicata all'albo comunale per 15 giorni.

5. Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la Segreteria del Comune.



Art.24 Giornata delle strade

1. Sono istituite a partire dal corrente anno e riprendendo una antica tradizione le "GIORNATE DELLE STRADE", da svolgersi ogni anno in giorni non lavorativi al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente Regolamento.

Art. 25 Controlli

1. La Proprietà o il Gestore della strada agro-silvo-pastorale effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino. Quanto sopra con particolare riferimento agli artt. 13, 17, 19 e 20.



ALLEGATI

INDIVIDUAZIONE DELLE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI:

- a) Strada Dei Saioli E Dello Zucco (Evidenziata In Colore Giallo Nell'elaborato Grafico Allegato "A");
- b) Strada Per Pisola (Evidenziata In Colore Verde Nell'elaborato Grafico Allegato "A")
- c) Strada Di Lembra (Evidenziata In Colore Azzurro Nell'elaborato Grafico Allegato "A");
- d) Strada Per Somaca (Evidenziata In Colore Viola Nell'elaborato Grafico Allegato "B")
- e) Strada Acqua Fresca (Evidenziata In Colore Rosa Nell'elaborato Grafico Allegato "B")
- f) Strada Alpe Di Lierna - Calivazzo (Evidenziata In Colore Rosso Nell'elaborato Grafico Allegato "C");

VIABILITA' MINORE:

sentieri, mulattiere, itinerari alpini a prevalente percorrenza pedonale.



Domanda

Marca
da bollo



Comune di Lierna

Provincia di Lecco

All'Amministrazione Comunale di Lierna (Lc)

Oggetto: Richiesta autorizzazione al transito sulle strade agro-silvo-pastorali.

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ Codice Fiscale _____ e
residente a _____ in via _____ tel.:

_____ presa visione del Regolamento comunale per il transito sulle strade agro-silvopastorali del Comune di Lierna, approvato con deliberazione Consiliare n. del e reso edotto che tali strade non sono omologate per il pubblico transito e che la percorrenza è a proprio rischio e pericolo, sollevando da ogni responsabilità civile e penale l'amministrazione comunale di Lierna per qualunque fatto verificatosi durante il transito sulle strade suddette,

A tal fine dichiara di appartenere alla categoria di utenza individuata dal citato Regolamento comunale:

- a) proprietari o affittuari di civili abitazioni e ivi residenti;
- b) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze anche non connesse alla gestione dei patrimoni agrosilvo-pastorali;
- c) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;
- d) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;
- e) soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso debitamente documentate e autorizzate;
- f) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;
- g) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economicoprofessionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili;
- h) esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico-professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa);
- i) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali purché debitamente documentate;
-



- j) esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche.
in deroga al divieto di circolazione

CHIEDE

L'autorizzazione a percorrere la strada agro-silvo-pastorale:

- Strada dei Saioli e dello Zucco;
- Strada per Pisola;
- Strada di Lembra;
- Strada per Somaca;
- Strada Acqua Fresca;
- Strada Alpe di Lierna - Calivazzo; per raggiungere la località _____

Con il seguente/i mezzo/i: targa _____ marca e modello _____ peso a pieno carico ql. _____;
targa _____ marca e modello _____ peso a pieno carico ql. _____; targa _____ marca e
modello _____ peso a pieno carico ql. _____;

che vengano delegati alla guida dei veicoli sopra indicati le seguenti persone:

nome e cognome		nato a	
il	Codice fiscale		
residente a		Via/piazza	
Tel./fax./ E-mail		Vincolo di parentela	

nome e cognome		nato a	
il	Codice fiscale		
residente a		Via/piazza	
Tel./fax./ E-mail		Vincolo di parentela	

Allegati:

- copia carta d'identità e codice fiscale del richiedente e dei delegati
- copia libretti di circolazione dei mezzi da autorizzare;

E si impegna al pagamento, contestualmente alla sottoscrizione della presente, del contributo per il miglioramento delle strade agro-silvo-pastorali, pari a € 30,00 (euro trenta/00) per il richiedente ed ad € 10,00 (euro dieci/00) per ogni delegato

Lierna, lì

In fede